

FIMMG ROMA SCHEDA

DL 112 DEL 25.6.08 ARTICOLO 71

Aggiornamento e spiegazione Testo DL 112 art.71

LA NORMA SI APPLICA :

AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

SONO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

Decreto LGS 30/03/2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Articolo 1

(...)

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario

LA NORMA NON SI APPLICA:

al personale in regime di diritto pubblico, quali: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai professori ed ai ricercatori universitari.

Fimmg roma Scheda

AGGIORNAMENTI ESPLICATIVI E TABELLA DI COMMENTO

E' previsto che in tutti i casi di assenza per malattia, di qualunque durata, e per ogni evento, nei primi dieci (10) giorni di malattia viene corrisposto il solo trattamento economico fondamentale (stipendio base, indennità integrativa speciale e R.I.A.) escludendo quindi qualsiasi altro trattamento economico.

Dalla decurtazione vengono salvaguardati, nel caso in cui i CCNL prevedano trattamenti più favorevoli, solo:

- i casi di assenze per malattie dovuti ad infortuni sul lavoro o cause di servizio;
- a ricovero ospedaliero o day hospital;
- i casi di assenze per malattie relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita

Decreto 112/2008, art.71

Testo decreto Riferimenti di legge e Commento

1 Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato.

FIMMG ROMA SCHEDE:
Riferimenti normativi e commenti

2 Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

Si introduce, SOLO PER I LAVORATORI PUBBLICI, un soggetto diverso che certifica la malattia: struttura sanitaria pubblica.

Soggetto che non è chiaro chi sia, vista la genericità della previsione legislativa. Potrebbe essere il servizio territoriale, ma ad oggi vi si accede con prenotazione, quindi una modalità incompatibile con l'insorgenza di un evento morboso.

Il Decreto è in vigore, quindi il lavoratore, non sa ancora a quale struttura rivolgersi, rischiando di incorrere in sanzioni disciplinari.

Non è chiaro se il riferimento al secondo evento morboso debba intendersi dopo l'entrata in vigore della norma, poiché l'unico riferimento temporale è quello dell'anno solare.

Commento: Riteniamo che invece sia esplicito il fatto che il decreto ritenga come primo evento morboso quello eventualmente occorso nell'anno solare 2008.

FIMMG ROMA SCHEDE:
Riferimenti normativi e commenti

Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

Il terzo intervento a modifica dei contratti riguarda l'estensione delle fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo.

Anche in questo caso i lavoratori rischiano sanzioni disciplinari se, non essendo a conoscenza delle nuove disposizioni, violano detti orari.

FIMMG ROMA

Materiale Riservato agli Iscritti